

**Letture di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle proposte di legge che gli Uffici hanno ammesse alla lettura.

DI ROVASENDA, segretario, legge:

**Proposta di legge del deputato Veroni.**

## Art. 1.

Il contributo dello Stato per l'esecuzione delle opere di bonifica delle paludi pontine e di Piscinara, elencate nelle tabelle I e III della legge 22 marzo 1900, n. 195, sarà elevato da sei a sette decimi nel caso che le opere saranno eseguite a cura dello Stato, in relazione agli articoli 6, 7 e 8 della citata legge.

## Art. 2.

Nel caso in cui le stesse opere venissero date in concessione ai Consorzi di interessati, già istituiti o da istituirsi, e ciò in relazione al disposto degli articoli 2 e seguenti della legge 20 giugno 1912, n. 712, il contributo dello Stato sarà elevato da 5 a 6 decimi.

## Art. 3.

In caso di concessione resterà determinato nella misura fissa ed invariabile del 20 per cento l'aumento da farsi all'ammontare di spesa dei progetti regolarmente approvati, che rappresenterà l'aggiunta per spese generali ed impreviste in relazione all'articolo 34 della legge 13 luglio 1911, n. 744 ed al comma a) dell'articolo 2 della legge 20 giugno 1912, n. 712.

## Art. 4.

In relazione agli articoli 1 e 2 della presente legge diminuirà rispettivamente di un decimo la quota di contributo dei proprietari dei terreni soggetti a bonifica, e resteranno invariati i contributi fissati per legge per la provincia di Roma e per i comuni interessati.

## Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni che ostino al contenuto degli articoli della presente legge.

**Proposta di legge del deputato Ciacci.  
Costituzione del comune di Castell'Azzara.**

## Art. 1.

Le frazioni di Castell'Azzara e di Selvena, ora aggregate al comune di Santaflora, sono

costituite in comune autonomo sotto la denominazione di Comune di Castell'Azzara.

## Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge.

**Proposta di legge del deputato Eugenio Chiesa.**

## Art. 1.

I funzionari civili e militari dello Stato, compresi quelli delle ferrovie, i quali godono una pensione di riposo sul bilancio della pubblica Amministrazione perderanno il diritto a tale pensione quando essi passino agli stipendi come impiegati, rappresentanti e simili di fornitori dello Stato e delle Ferrovie, o ne diventino associati.

## Art. 2.

Non saranno ammessi a veruna trattativa né preliminare né contrattuale per le forniture alle amministrazioni dello Stato e delle Ferrovie, i funzionari civili e militari già appartenenti alle amministrazioni stesse.

**Proposta di legge del deputato Di Robilant. Distacco delle frazioni Torrazza e Borgo Regio dal comune di Verolengo e costituzione di esse in comune autonomo.**

## Art. 1.

Torrazza e Borgo Regio frazioni del comune di Verolengo, provincia di Torino, vengono staccate dal capoluogo e costituite in comune autonomo.

## Art. 2.

Le attività e le passività, saranno ripartite in ragione della popolazione quale risulta dall'ultimo censimento.

## Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

**Interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Cappa, « per sapere, se e quali motivi si oppongano al servizio di merci nella stazione ferroviaria